



CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 28 del 23/05/2022

INDICE

TITOLO I°

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 Finalità

Art. 2 Nomina, composizione e durata

Art. 3 Organi della Commissione Pari Opportunità

Art. 4 Elezione Ufficio di Presidenza

Art. 5 Funzioni della/del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Art. 6 Modalità di convocazione della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza

Art. 7 Sedute della Commissione

Art. 8 Attività della Commissione

Art. 9 Sede e risorse finanziarie

Art. 10 Assenze, incompatibilità ed inadempienze

Art. 11 Norme finali

TITOLO I°

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

Finalità

- 1) E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Carbonia la Commissione consultiva per le Pari Opportunità in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana (art 3, 37, 52;), dell'art. 42 dello Statuto Comunale, dei principi e norme dell'Ordinamento Giuridico Internazionale, Europeo e Nazionale.
- 2) Le linee di intervento delle politiche di Pari Opportunità dell'Amministrazione Comunale sono quelle enunciate dal Parlamento Europeo il 17 maggio 2006, le quali si configurano come politiche antidiscriminatorie e di riconoscimento dei diritti delle persone (secondo i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).
- 3) La Commissione comunale pari opportunità è un organo consultivo e propositivo. Si propone di mettere in atto azioni volte ad assumere la diversità quale elemento caratterizzante di una società inclusiva in una cultura di rispetto, rimuovendo gli ostacoli che possono limitare l'uguaglianza tra i generi, valorizzandone le differenze e promuovendo pari opportunità nella partecipazione alla realtà sociale, economico-lavorativa, educativo-formativa e culturale delle persone.

Art. 2

Nomina, composizione e durata

- 1) La Commissione è formata da 10 componenti designati dal Sindaco su proposta consigliere.
- 2) Di norma la Commissione è composta da una/un rappresentante per gruppo consiliare.
- 3) Il Presidente del Consiglio comunale avvia la procedura di designazione con la richiesta ai gruppi consiliari di presentare uno o più nominativi di persone che abbiano intenzione di parteciparvi volontariamente, attingendo da organizzazioni, associazioni e categorie sociali ed economiche presenti in città e che abbiano maturato esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico o politico sul potenziamento dell'autonomia delle donne, sul rispetto dei diritti civili, in materia di disuguaglianza sociale, sul contrasto all'omofobia, alla lesbofobia, bifobia, transfobia, alla xenofobia e comunque a tutti quei processi discriminatori di esclusione e di stigmatizzazione basati su pregiudizi e stereotipi.
- 4) Al rappresentante di ogni gruppo sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo che rappresenta.
- 5) Le/I componenti della commissione non hanno diritto al gettone di presenza e alle indennità previste per le commissioni permanenti.

Art. 3

Organi della Commissione Pari Opportunità

- 1) Gli organi della Commissione sono:
 - a) La/Il Presidente;
 - b) La/Il Vicepresidente.
- 2) La/Il Presidente e La/Il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- 3) L'Ufficio di Presidenza designa una/un commissaria/o verbalizzante.

Art. 4

Elezioni Ufficio di Presidenza

- 1) La prima riunione è convocata dal presidente del Consiglio comunale o dal Consigliere anziano entro 20 (venti) giorni dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di nomina.
- 2) Durante la prima riunione, espletate le formalità di insediamento, la Commissione elegge a maggioranza la/il Presidente e la/il Vicepresidente; non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 5

Funzioni della/del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

- 1) La/Il Presidente:
 - a) coordina i lavori della Commissione e ne cura l'attività;
 - b) convoca le riunioni della Commissione e ne predispone l'O.d.G.;
 - c) convoca l'Ufficio di Presidenza;
 - d) ha l'obbligo di convocare la Commissione qualora lo richieda 1/5 dei suoi componenti;
 - e) rappresenta la Commissione e l'Ufficio di Presidenza; in caso di assenza viene sostituito dalla/dal vicepresidente;
 - f) la Commissione predispone:
 - una relazione annuale da presentare alla/al Sindaca/o e al Consiglio Comunale;
 - una relazione conclusiva di fine mandato con attività da perseguire;
 - g) trasmette le proposte programmatiche e progettuali all'Organo competente per l'approvazione;

2) L'Ufficio di Presidenza ha il compito di svolgere i lavori preparatori all'attività della Commissione.

ART. 6

Modalità di convocazione della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza

- 1) L'Ufficio di Presidenza può essere convocato anticipatamente rispetto alla data prevista per la riunione della Commissione.
- 2) La Commissione è convocata mediante avviso, corredato dal relativo O.d.G., da inviarsi ad ogni singolo componente almeno cinque giorni prima della data prefissata con qualunque mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
- 3) Le convocazioni relative a riunioni indette con procedura d'urgenza devono essere inviate alle commissarie e ai commissari da un massimo di tre giorni ad un minimo di 24 ore prima della data prefissata, con le stesse modalità previste nel comma 2.

ART. 7

Sedute della Commissione

- 1) Le sedute della Commissione sono valide quando è presente almeno la metà dei voti rappresentati;
- 2) Nelle sedute della Commissione in cui siano previste votazioni non sono ammesse deleghe di voto.
- 3) La Commissione si riunisce:
 - a) per redigere il programma relativo all'attività annuale e/o pluriennale;
 - b) per verificare l'andamento dei lavori in riferimento alla programmazione svolta;
 - c) per elaborare la relazione annuale da presentare al Consiglio comunale;
 - d) per vagliare ed esprimere pareri su problematiche relative alle pari opportunità, nonché su programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio e dei singoli Assessorati.
- 4) Delle sedute della Commissione viene redatto verbale contestuale.
- 5) Viene costituito un protocollo dei verbali, i quali devono essere numerati, datati e siglati in ogni loro parte dal Presidente e dal verbalizzante.
- 6) Il verbale dev'essere letto all'inizio della seduta successiva ed approvato dalla Commissione.
- 7) La mancata lettura del verbale è causa di invalidità della seduta stessa.

ART. 8

Attività della Commissione

- 1) Gli obiettivi e le azioni che la Commissione intende perseguire sono:
 - a) Diffondere una cultura del rispetto delle diversità, antidiscriminatoria, nell'ottica di una società inclusiva;
 - b) Sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione nonché alla problematica delle discriminazioni multiple;
 - c) Stimolare il dibattito sulle rappresentatività e sulla partecipazione della vita sociale dei gruppi vittime di discriminazione;
 - d) Favorire e valorizzare le diversità;
 - e) Incidere sugli stereotipi, sui pregiudizi e sulla violenza, diffondendo i valori della lotta contro le discriminazioni;
 - f) Sensibilizzare la comunità sui temi legati alle Pari Opportunità;
 - g) Svolgere e promuovere indagini sui bisogni e sulle azioni da attivare per favorire la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro;
 - h) Promuovere iniziative concrete volte a contrastare i processi discriminatori di esclusione e di stigmatizzazione basati su pregiudizi e stereotipi, relazionandosi anche con le istituzioni, le scuole e tutto il tessuto associativo del comune e del territorio;
 - i) Diffondere la cultura delle Pari Opportunità anche nella pratica quotidiana e nell'organizzazione dell'Ente a cominciare dal linguaggio che rispetti i generi anche nei documenti ufficiali.
- 2) La Commissione può strutturarsi al suo interno in gruppi di lavoro avvalendosi anche di esperti esterni da essa segnalati, allo scopo di elaborare, su temi specifici, programmi e progetti finalizzati.
- 3) La Commissione può avvalersi della collaborazione delle Associazioni, Organizzazioni e Categorie sociali ed economiche presenti nel territorio.

ART. 9

Sede e risorse finanziarie

- 1) La Commissione si riunisce in un locale messo a disposizione dall'Amministrazione; il locale deve essere dotato delle attrezzature utili all'espletamento dell'attività della Commissione.
- 2) L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la disponibilità ed i vincoli di Bilancio, può riservare risorse per la realizzazione delle iniziative proposte dalla Commissione.

ART. 10

Assenze, incompatibilità ed inadempienze

- 1) L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la sostituzione secondo le modalità previste dell'art. 2, comma 1.
- 2) E' incompatibile l'incarico di componente della Commissione con quello di Sindaco/a, Presidente del Consiglio comunale, Consigliera/e comunale, Assessora/e comunale, provinciale e regionale.
- 3) La/Il Presidente viene sostituito dalla Commissione con le stesse modalità previste dall'art. 4 comma 2, in caso di inadempienze gravi, dimissioni o decesso.

ART. 11

Norme Finali

- 1) Quanto non previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalle norme generali.